

COMUNE DI FIRENZE

ATTO DI CONVENZIONE

per l'erogazione di prestazioni socio assistenziali ed educative a carattere residenziale a favore di soggetti assistiti dal Comune di Firenze, in particolare madri con bambini e/o gestanti che si trovano in situazioni di difficoltà.

TRA

Il Comune di Firenze rappresentato da....., nato a.....il.....
....il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Dirigente della Direzione Sicurezza Sociale del Comune di Firenze secondo quanto previsto dello Statuto e dal regolamento Generale per l'attività contrattuale ed in esecuzione del provvedimento n..... del.....
....

E

La Struttura residenziale per madri con bambini e/o gestanti
.....con sede operativa in..... Via.....
.....
CF..... P.IVA.....
Rappresentata da.....

PREMESSO CHE

- La struttura residenziale in oggetto è stata autorizzata al funzionamento quale servizio residenziale per madri con bambini e/o gestanti dal Sindaco del Comune di Firenze con provvedimento n. del....., conservato agli atti della Direzione Sicurezza Sociale;
- Che per svolgere i propri compiti il servizio residenziale in oggetto mette a disposizione:
 - 1) i locali, le cui planimetrie sono conservate agli atti della Direzione Sicurezza Sociale;
 - 2) il Piano Annuale delle attività
 - 3) il personale addetto al servizio specificato per qualifiche, mansioni e numero di ore prestate di cui alla scheda allegata (Allegato 1);
 - 4) il progetto educativo generale del servizio;
 - 5) la Carta dei Servizi

il servizio residenziale ha la capacità ricettiva prevista nell'atto di autorizzazione per n.....

Nulla ostando al funzionamento del servizio residenziale, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

Articolo 1

Individuazione soggetti

Nell'ambito della programmazione degli interventi socio assistenziali il Comune di Firenze si avvale del predetto servizio residenziale per le prestazioni socio assistenziali e di carattere educativo in favore di madri con bambino e/o gestanti in situazione di grave difficoltà e disagio, prive del sostegno di relazioni familiari, parentali e sociali segnalati dal servizio competente secondo le procedure di ammissibilità alle prestazioni

Articolo 2

Destinatari delle prestazioni

- 1) Il Comune di Firenze ammette a fruire delle prestazioni assistenziali oggetto della presente convenzione i soggetti di cui al precedente articolo, individuati dal Servizio Sociale Professionale competente secondo le procedure amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l'onere della retta
- 2) Il Comune di Firenze ammette, altresì a fruire delle suddette prestazioni anche utenti residenti fuori del territorio comunale, previa intesa formale con il Comune di residenza secondo le procedure amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l'onere della retta
- 3) Per le donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto, comunque presenti nel territorio della Regione Toscana, valgono le disposizioni dell'art 5, comma 2, lettera a) della Legge RT n. 41/05"

Articolo 3

Norme di Legge

Il Servizio residenziale si impegna al pieno rispetto delle norme contenute nelle vigenti Leggi in materia ed all'attuazione della LR 41 del 24/2/2005 "Sistema Integrato di Interventi e Servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", tenuto altresì conto della disciplina contenuta nel D.M. 308 del 21.05.2001 avente ad oggetto "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale"

Articolo 4

Progetto educativo Generale

L'ente gestore del servizio residenziale mediante il Progetto Educativo Generale stabilisce il tipo di servizio che svolge, in relazione ai bisogni presenti nella città ed alle indicazioni programmatiche dell'ente locale.

Tale Progetto precisa il tipo di utenza a cui la struttura si rivolge; delinea la natura dei bisogni e dei problemi per i quali interviene; definisce gli obiettivi educativi che persegue; determina la metodologia di lavoro ed il tipo di prestazioni offerte ; precisa le modalità di rapporto con la comunità locale con i suoi servizi e le sue istituzioni; indica i criteri di regolamentazione della vita interna e prevede criteri e modalità per la formazione permanente del personale.

Articolo 5

Posti convenzionati

La Struttura si impegna a riservare, qualora formalmente richiesto, ai fini e per gli scopi della presente convenzione, posti a favore di utenti assistiti dal Comune di Firenze nel limite della capacità ricettiva di cui all'atto di autorizzazione, rilasciato con riserva di prescrizione degli eventuali adempimenti che si renderanno necessari ai sensi degli artt. 20, 21, 62 e 63 della citata Legge Regionale 41/2005..

La struttura ha facoltà di accogliere madri con bambino e/o gestanti di altre zone limitrofe e/o provenienti dal territorio regionale e statale.

Articolo 6

Ammissioni

I posti convenzionati possono essere utilizzati dal Comune di Firenze nell'ambito della programmazione delle prestazioni socio-assistenziali destinate a madri con bambino e/o gestanti in situazioni di difficoltà nel limite della capacità ricettiva di cui all'atto di autorizzazione al funzionamento.

La richiesta di ammissione deve essere preventivamente valutata e concordata dal responsabile della Struttura di accoglienza, dall'equipe interna e dagli operatori dei servizi territoriali che hanno in carico il nucleo madre- bambino e/o la gestante:

I servizi sociali territoriali e, nello specifico, l'Assistente Sociale competente del caso, sono tenuti ad accompagnare la richiesta di ammissione alla Struttura residenziale con una relazione scritta contenente tutte le informazioni necessarie per valutare se la situazione del nucleo e/o della gestante da accogliere può essere accettata dalla struttura e se il suo ingresso è compatibile con gli equilibri al momento esistenti nel gruppo degli ospiti. Tale relazione deve prevedere anche le risorse personali e familiari.

Articolo 7

Progetto Educativo Individuale e Individuazione delle responsabilità

L'operatore, e nello specifico l'Assistente Sociale che ha la responsabilità della presa in carico del minore e del suo nucleo è tenuto a definire il Progetto Educativo Individuale personalizzato in collaborazione con le figure professionali sanitarie e sociali territoriali coinvolte sul caso, tenendo conto delle risorse istituzionali, personali, familiari di rete.

L'Assistente Sociale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza è tenuto a presentare al Responsabile del Servizio Sociale Territoriale una relazione semestrale sull'andamento del Progetto Educativo Individuale, sulla sua presumibile durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

Tale documento sarà conservato agli atti dello stesso Servizio.

Articolo 8

Dimissioni

Le dimissioni degli utenti si attuano dopo che l'Assistente Sociale responsabile della presa in carico valuta, in collaborazione con il Responsabile della Struttura, con le figure professionali sanitarie e sociali territoriali coinvolte sul caso, il raggiungimento dell'obiettivo del Progetto Educativo. Qualora sopraggiungano condizioni che rendano inattuabile il Progetto Educativo, il nucleo madre con figlio e/o la gestante possono essere dimessi previo reperimento di idonea soluzione alternativa. In caso di allontanamento non concordato o fuga la Struttura residenziale è tenuta a notificarla ai Servizi Socio Territoriali che hanno disposto l'inserimento degli utenti suddetti. Sarà cura dell'Assistente Sociale comunicare tale evento al Servizio Minori e Famiglia della Direzione Sicurezza Sociale con le modalità e nel rispetto dei tempi previsti nel successivo articolo.

Articolo 9

Procedure Amministrative per le ammissioni e dimissioni

Ammissioni - Il Comune di Firenze avrà cura di emettere per ciascun utente inserito nel servizio residenziale in argomento apposito provvedimento amministrativo denominato "impegnativa". Tali impegnative, emesse dall'Ufficio preposto del Servizio Minori e Famiglia devono essere predisposte entro 30 gg. dal ricevimento di proposta formale di inserimento da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti. Le proposte di inserimento devono pervenire all'ufficio preposto sopra detto almeno 5 giorni prima della data del previsto inserimento o in caso di ammissioni disposte d'urgenza almeno un giorno prima.

Le impegnative devono indicare la tipologia dell'intervento richiesto, il periodo autorizzato, l'operatore responsabile della presa in carico, l'importo della retta da corrispondere.

Dimissioni – L'operatore responsabile della presa in carico del nucleo madre/minore e/o della gestante è tenuto a comunicare all'Ufficio preposto del Servizio Minori e Famiglia l'avvenuta dimissione entro il termine di n. 5 giorni dalla cessazione dell'inserimento per mezzo di apposito modulo vigente. Analogamente la stessa comunicazione deve essere inoltrata in caso di allontanamento non concordato o fuga dalla struttura residenziale di accoglienza.

Articolo 10

Prestazioni garantite all'utente

La comunità si impegna ad assicurare al nucleo madre/minore e/o alla gestante le seguenti prestazioni:

- a) alloggio e vitto secondo tabelle dietetiche approvate dalla ASL. Questo consisterà in quattro pasti giornalieri così distribuiti:
 - prima colazione
 - pranzo
 - merenda
 - cena
- b) uso della lavanderia interna per il vestiario personale secondo le regole interne della struttura;
- c) riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica a disposizione di ogni singolo ospite;
- d) aiuto nell'acquisizione di capacità relative alla cura e pulizia degli ambienti a disposizione dell'ospite;
- e) pagamento dei ticket sanitari qualora non sia previsto l'esonero;

- f) interventi che favoriscano la vita comunitaria in ambiente affettivamente favorevole, tali da ricreare il c.d. “effetto famiglia” ed in grado di consentire rapporti validi all’interno e all’esterno della Comunità;
- g) interventi di sostegno nelle attività quotidiane finalizzati alla realizzazione di un percorso verso l’autonomia e allo sviluppo delle capacità genitoriali;
- h) l’uso dei trasporti pubblici urbani;
- n) corredo personale di base al bisogno;
- o) accompagnamenti in vari luoghi nell’ambito del territorio comunale per motivi strettamente necessari;

Articolo 11 **Prestazioni di carattere strutturale**

Per quanto riguarda l’uso di ambienti, di servizi igienici, riscaldamento e fornitura di acqua calda, vitto, manutenzione e lavaggio biancheria sia ad uso personale e di vestiario sia ad uso corrente, i servizi residenziali devono ispirarsi alle esigenze proprie delle case di civile abitazione adeguandole alle modalità organizzative necessarie al funzionamento del servizio.

L’organizzazione degli spazi interni dovrà essere tale da garantire al nucleo madre/figlio e/o alla gestante il mantenimento e lo sviluppo di livelli di autonomia individuale. Tutti i locali, comprese le camere da letto dovranno essere adeguatamente arredati come luoghi di vita il più possibile simili a quelli di tipo familiare, proprio per ricreare un’organizzazione vicina a quella della famiglia e l’“effetto casa”

Articolo 12 **Prestazioni di carattere educativo**

La struttura residenziale di accoglienza, in accordo con l’Assistente Sociale competente, attuerà interventi di sostegno e preparazione alla maternità finalizzati allo sviluppo delle capacità genitoriali ed alla relazione con il figlio.

Articolo 13 **Tutela della salute**

I nuclei madre/figlio e le gestanti che si trovano nelle strutture residenziali usufruiscono delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, così come previsto dal Sanitario Regionale.

Lo stato di salute degli utenti è seguito, in base all’età, dai pediatri e/o medici di medicina generale, convenzionati.

Tutti gli interventi, attuati nei confronti della tutela della salute psico-fisica, dovranno essere registrati nella cartella personale degli utenti.

Articolo 14 **Corrispettivi**

Per le prestazioni di cui alla presente convenzione la Struttura riceverà un corrispettivo nella misura di seguito indicata e nelle forme e con le modalità stabilite nei successivi articoli.

Il corrispettivo dovuto, per il singolo utente ospitato, a favore della struttura residenziale convenzionata è stabilito con la fissazione della retta giornaliera comprensiva dell'eventuale compartecipazione delle spese da parte dell'utente.

La retta per il periodo di 1 anno a partire dalla entrata in vigore della presente convenzione (1/07/2005 – 30/06/2006) è fissata in:

- €. 32,50 per la madre e il figlio
- €. 44,40 per la gestante

Tale retta si intende onnicomprensiva di tutti i costi sostenuti dal servizio per la gestione delle attività di cui alla presente convenzione, a fronte di un monte ore settimanali di personale educativo stabilito nel successivo art. 19.

Il Comune di Firenze riconosce l'adeguamento automatico all'indice di revisione dei prezzi nonché l'adeguamento ai maggiori oneri derivanti dalla sottoscrizione ed applicazione dei contratti di lavoro del personale dipendente della Struttura.

Articolo 15 **Modalità di pagamento**

IL pagamento delle quote rette a carico del Comune di Firenze verrà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento delle fatture bimestrali corredate dall'elenco delle presenze nel periodo di riferimento, debitamente firmato dal Responsabile della struttura ospitante.

Eventuali ritardi nella liquidazione delle competenze oltre il termine stabilito danno il diritto all'Istituto di richiedere l'applicazione degli interessi legali e quant'altro previsto dalla legge.

Articolo 16 **Conservazione del posto**

Resta stabilito che ciascun ospite avrà diritto alla conservazione del posto, in caso di assenza per i seguenti motivi:

1. necessità di cure presso gli ospedali;
2. soggiorni non a carico della comunità (max. 15 giorni nel mese);
3. rientro in famiglia per periodi brevi, vacanze o festività (max. 15 giorni nel mese)
4. fuga del minore (solamente per i primi 5 giorni).

Viene considerato assente il minore per il quale non viene erogato nessun servizio (di cui all'elenco dettagliato al precedente art. 10) da parte della struttura di accoglienza nel corso della stessa giornata (0/24 h).

Per i casi sopra previsti, debitamente comunicati dall'Assistente Sociale competente o dietro specifica presentazione di certificato medico all'Ufficio preposto della Direzione Sicurezza sociale, la struttura residenziale percepirà la retta giornaliera nella misura ridotta al 70%.

Sarà invece riconosciuta la retta intera qualora l'assistenza presso l'ospedale rimanga a carico della struttura a seguito di formale comunicazione al Comune da parte del responsabile della stessa.

Articolo 17 **Copertura assicurativa**

Il servizio è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita copertura assicurativa.

Nello specifico dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi degli utenti inseriti per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura nonché una polizza che copra eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti della residenza. La struttura provvederà a dare comunicazione scritta di tali atti alla Direzione Sicurezza Sociale – Servizio Minori e Famiglia.

Articolo 18 **Tavolo di concertazione permanente**

La Direzione Sicurezza Sociale, i Servizi socio territoriali del Comune e i servizi residenziali convenzionati costituiscono un Tavolo di lavoro sulla qualità dei servizi socio-assistenziali ed educativi a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia con lo scopo di condurre una riflessione propositiva sulle modalità e i criteri relativi allo sviluppo della qualità dei servizi e delle prestazioni e di predisporre strumenti per la loro verifica e valutazione.

Articolo 19 **Personale**

Il servizio si avvale:

1. di personale educativo e di un sistema di prestazioni educative come specificati nel piano annuale di attività, e tali da garantire un livello di copertura del servizio corrispondente a bisogni caratterizzati per la maggior parte da elevata complessità e multi-problematicità, educativa, sociale, psicologica, culturale e relazionale.

Un adeguato livello di qualità è garantito da un monte ore settimanale di educatori pari a; La struttura garantisce la sostituzione tempestiva degli operatori assenti nonché incontri periodici tra il personale educativo ed il coordinamento dello stesso

2. di volontari e obiettori di coscienza curandone l'inserimento nelle attività anche mediante adeguati interventi formativi. Dette figure non possono sostituire il personale educativo di cui al precedente punto.

Articolo 20 **Documentazione**

La struttura si impegna a predisporre e tenere un sistema di documentazione relativa al servizio, alla sua evoluzione, agli ospiti e alla organizzazione della vita comunitaria.

Il sistema informativo dei servizi residenziali, costantemente aggiornato, raccoglie e conserva la documentazione riguardante:

- il progetto del servizio, i suoi aggiornamenti periodici e ogni altro documento prodotto dalla comunità, utile alla memoria del servizio;
- i dati quantitativi del servizio (flusso delle ammissioni e delle dimissioni, presenze giornaliere degli ospiti, presenze del personale);
- il percorso personale di ogni soggetto ospitato (cartella personale):
 - a) documentazione d'ingresso: relazione sociale da parte dei servizi inviati, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, documenti

amministrativi (documenti anagrafici; permesso di soggiorno; documento per l'assistenza sanitaria, provvedimento di impegnativa di spesa da parte dell'Ente competente);

- b) sintesi delle riunioni di valutazione dell'ammissione;
 - c) registrazioni sulla fase di osservazione dell'ospite;
 - d) progetto educativo individuale e suoi aggiornamenti;
 - e) registrazioni sull'osservazione dei rapporti con la famiglia;
 - f) sintesi delle riunioni per decidere le dimissioni;
- le annotazioni sull'attività dell'educatore (diario giornaliero);
 - le riunioni del "gruppo di lavoro" (verbali);
 - i rapporti con i servizi del territorio.

Articolo 21 Impegni del Comune

Il Comune individua le risorse tecniche e finanziarie necessarie al funzionamento efficace e efficiente dei rapporti con i servizi socio-educativi a carattere residenziale, nel quadro di quanto concordato fra le parti firmatarie della presente convenzione.

Articolo 22 Verifica

Nel quadro di quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento delle strutture di accoglienza di tipo residenziale per madri con figlio e/o gestanti, il Comune effettua la verifica delle prestazioni delle strutture residenziali, con particolare riguardo alla modalità di attuazione del progetto educativo generale del servizio nonché dei progetti educativi individuali, anche da parte dei servizi sociali territoriali, attraverso la Commissione di Controllo e Vigilanza e l'Unità Operativa Amministrativa al fine di favorire il pieno e corretto utilizzo delle strutture e la rispondenza degli interventi messi in atto rispetto alle esigenze degli ospiti.

A tale scopo il referente per la verifica dell'andamento del presente atto convenzionale è la Dott.ssa Cristina Camiciottoli che potrà avvalersi, laddove necessario, delle specifiche competenze presenti all'interno del Servizio Minori e Famiglia.

Articolo 23 Impegni del servizio residenziale

La struttura di accoglienza, quale ente titolare e gestore dei servizi di cui alla presente convenzione, si impegna ad attuare quanto previsto dal Piano annuale delle attività.

Ai fini della verifica delle attività realizzate, il servizio rimetterà al Comune una apposita relazione annuale, nella quale dovranno essere precisati i seguenti aspetti:

- Analisi del livello di corrispondenza delle attività realizzate rispetto agli obiettivi individuati nel Programma di attività annuale ed al rapporto con i servizi sociali del territorio;
- Dati inerenti il bilancio finanziario consuntivo del servizio realizzato (come da scheda allegata – Allegato 2).

Articolo 24

Durata della convenzione, rinnovabilità e recesso

La presente convenzione ha durata a decorrere dal 1.07.2005 al 30.06.2006.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.

L'atto convenzionale potrà essere rinnovato annualmente con espresso provvedimento dell'Amministrazione Comunale previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse. Resta inteso che potranno, in fase di rinnovo, essere apportate modifiche e/o integrazioni al presente atto convenzionale in relazione all'introduzione di nuove norme e procedure amministrative, emanate anche dalla Regione Toscana, ed in linea con le scelte programmatiche e finanziarie dell'ente locale.

Il Comune di Firenze si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o revocare il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge.

Articolo 25

Tutela della privacy

La struttura residenziale dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/03;

La struttura si obbliga ad accettare la nomina di un proprio referente da parte del Comune di Firenze a Responsabile del trattamento dati personali effettuata in esecuzione della presente convenzione.

Contestualmente alla stipulazione del presente atto il servizio residenziale provvederà a comunicare formalmente il nominativo del soggetto da nominare Responsabile del Trattamento;

La struttura si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze nella scheda conservata agli atti della Direzione Sicurezza Sociale.

Articolo 26

Registrazione

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Le eventuali spese di bollo saranno a carico della struttura convenzionata.

Articolo 27

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni legislative e normative esistenti in materia.

Per eventuali controversie, in merito all'applicazione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Firenze

Letto, approvato e sottoscritto